

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"



MACROAREA DI INGEGNERIA

Master di I Livello in

"Organizzazione e Sviluppo del Capitale Umano in Ambito Internazionale"

IL TRATTAMENTO DEI REDDITI FAMILIARI IN ITALIA, FRANCIA,
SVIZZERA E LUSSEMBURGO: UN GIUDIZIO DI EQUITÀ

Relatore:
Prof. Donato Morea

Studente:
Dott.ssa Loretta De Santis

ANNO ACCADEMICO 2015/1016

INDICE

IL TRATTAMENTO DEI REDDITI FAMILIARI

SISTEMI DI TASSAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE.....3

IL GIUDIZIO DI EQUITÀ.....5

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI FISCALI

ITALIA.....7

FRANCIA.....20

SVIZZERA.....30

LUSSEMBURGO.....36

ESEMPI

SISTEMI DI TASSAZIONE A CONFRONTO.....39

EQUITÀ ORIZZONTALE E SCALE DI EQUIVALENZA.....40

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA.....43

IL TRATTAMENTO DEI REDDITI FAMILIARI

Uno degli argomenti più dibattuti nell'ambito dei sistemi tributari è quello che riguarda i modelli di tassazione legati ai redditi familiari. Questo perché ci si trova costantemente di fronte alla necessità di rispondere, secondo criteri di equità, alle diverse condizioni dei contribuenti.

I principali modelli applicati attualmente vedono la contrapposizione del singolo individuo (tassazione separata) e della famiglia (cumulo dei redditi; tassazione per parti) come unità impositive.

La questione dell'equità orizzontale a livello fiscale, oltre ad essere tema fondamentale ai fini della valutazione della reale capacità contributiva del cittadino, assume maggiormente un ruolo di primo piano se associata agli effetti che produce sulle scelte di vita di quest'ultimo (matrimonio, offerte di lavoro, ecc.) Nello specifico, alcuni degli aspetti più importanti su cui tutt'ora il dibattito è aperto, riguardano la valutazione dell'equità all'interno di famiglie monoreddito e bireddito, l'ipotesi di tassazione dei redditi figurativi ("redditi" che derivano dal tempo libero di uno dei due coniugi) e le conseguenze ai fini contributivi che ha la scelta o meno di contrarre matrimonio.

1. SISTEMI DI TASSAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

Come accennato, i sistemi contributivi attualmente adottati, si differenziano in base ad un parametro chiamato *unità impositiva*.

Se l'unità impositiva è rappresentata dal singolo individuo, si avrà una *tassazione separata dei redditi* (modello adottato in Italia). L'imposta dovuta viene calcolata tenendo presente il carico di famiglia e le eventuali deduzioni dall'imponibile e detrazioni dall'imposta lorda. Il contributo finale è dato dalla somma complessiva delle singole imposte individuali. In simboli si traduce con:

$$T_f = \sum_{i=1}^n T_i \quad \text{con} \quad T_i = f(y_i, x_i, w_i)$$

dove:

T_f è l'imposta complessiva della famiglia;

T_i e y_i sono, rispettivamente, l'imposta e il reddito imponibile di ciascun familiare i titolare di reddito;

n è il numero dei familiari titolari di reddito;

x_i è il numero dei familiari a carico di ciascun familiare titolare di reddito;

w_i è l'insieme degli altri fattori, diversi dal reddito e dai familiari a carico, di cui si tiene conto nel determinare l'imposta.

Se come unità impositiva viene adottata la famiglia, si parlerà di *tassazione del reddito familiare complessivo*.

Tale sistema si divide a sua volta in tassazione per *cumulo dei redditi* e *tassazione per parti*. Nel primo caso, l'imposta netta viene calcolata da una base imponibile che è il risultato della somma di tutti i redditi prodotti dai componenti, a cui viene applicata una scala di aliquote dedicata e in cui deduzioni e detrazioni d'imposta fanno riferimento al nucleo familiare.

$$T_f = f\left(\sum_{i=1}^n y_i, x, w\right)$$

Questa volta x e w fanno riferimento alla famiglia nel complesso.

Il secondo caso ha invece, un'ulteriore diversificazione a seconda delle "parti" che concorrono alla determinazione dell'imposta dovuta.

Lo *splitting* (sistema adoperato dal granducato del Lussemburgo) è un sistema che prevede la suddivisione del reddito prodotto, soltanto tra i due coniugi (come media aritmetica). L'aliquota o l'imposta lorda vengono calcolate quindi, a partire da tale media risultante dei redditi, e dei carichi di famiglia si tiene conto a posteriori attraverso l'applicazione di deduzioni e detrazioni.

$$T_f = f\left(\frac{\sum_{i=1}^n y_i}{v}, x, w\right)$$

con $v = \text{numero delle parti} = 2$

Il metodo del *quoziente familiare* (adottato in Francia) vede la disposizione di quote-parte per ogni componente il nucleo familiare (il Governo francese ha redatto delle tabelle in cui sono riassunte tutte le casistiche possibili per l'attribuzione del *quoziente*). Il quoziente non è altro che il valore contributivo equivalente che assume il singolo all'interno della famiglia.

Partendo dalla medesima impostazione dello splitting e del cumulo dei redditi, quindi la somma dei redditi prodotti dai coniugi, la base imponibile non sarà più la media aritmetica ma una media ponderata in cui vengono considerati a monte tutti i componenti del nucleo familiare, motivo per cui in questo sistema di tassazione, non vengono previste, in linea generale, deduzioni e detrazioni d'imposta per carichi di famiglia.

$$v = \sum_{i=1}^n \gamma_i$$

dove: $0 < \gamma_i \leq 1$ è il coefficiente attribuito al familiare i .

2. IL GIUDIZIO DI EQUITÀ

Se l'obiettivo è quello di valutare l'equità tra i diversi sistemi di tassazione, la necessità sarà quella di trovare uno strumento che ne consenta il confronto.

Tale strumento prende il nome di *scala di equivalenza* e garantisce che sia verificata la condizione di medesimo benessere al variare dell'ampiezza del nucleo familiare.

Esistono due differenti scale di equivalenza, l'ISE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) e la scala OCSE (redatta dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). La differenza sostanziale tra le due scale è la considerazione del nucleo monoreddito o bireddito, presente soltanto nella scala ISE (anche se solo per famiglie con più di due componenti).

Nucleo familiare	ISE		Scala OCSE	
	<i>monoreddito</i>	<i>bireddito</i>	<i>ordinaria</i>	<i>modificata</i>
1	1,00	1,00	1,00	1,00
2	1,57	1,57	1,70	1,50
3	2,04	2,24	2,40	2,00
4	2,46	2,66	3,10	2,50
5	2,85	3,05	3,80	3,00

Ma cos'è in sostanza il giudizio di equità? Consideriamo due famiglie di diverse caratteristiche, soggette ad imposta progressiva, i cui redditi lordi stiano tra loro nel rapporto dato dalla scala di equivalenza. Se i due redditi al netto dell'imposta stanno ancora nel medesimo rapporto, diremo che l'imposta rispetta il criterio dell'equità orizzontale; in caso contrario, lo scostamento del rapporto tra i redditi al lordo e al netto dell'imposta sarà una misura della violazione del criterio dell'equità orizzontale.

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI FISCALI: L'ITALIA

Il sistema fiscale italiano si fonda sul principio di capacità contributiva, formulato nell'articolo 53 della Costituzione:

“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

È articolato su due tipi di imposte, dirette ed indirette. Le prime, che rappresentano il 15% del P.I.L., derivano da redditi, patrimoni e addizionali, le seconde, da cui deriva il 14% del P.I.L., dall'Imposta sul Valore Aggiunto, dagli olii minerali e lotto/lotterie.

Le imposte dirette che generano maggiore gettito fiscale sono quelle gestite dallo Stato:

- IRPEF _Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche
- IRES _Imposta sui Redditi delle Società
- ISOS _Imposta Sostitutiva sui Redditi di Capitali

In questa sede ci limiteremo all'approfondimento delle sole imposte dirette rivolte ai redditi delle persone fisiche.

La normativa di riferimento è il DPR 917 del 22.12.1986 - TUIR (Testo Unico per l'Imposta sui Redditi)

1. L'IRPEF

L'IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche) è un'imposta *personale*, ossia subordinata agli aspetti personali del contribuente, e *progressiva*, poiché l'aliquota d'imposta aumenta all'aumentare della base imponibile dell'imposta stessa (aumento non proporzionale).

1.1. SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi sia i residenti sia i non residenti nel territorio dello Stato. Sono considerati residenti coloro che sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta (cioè per almeno 183 giorni, 184 per gli anni bisestili) o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una presunzione di residenza in base alla quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con decreto, ancora da emanare, del Ministero dell'economia e delle finanze. In estrema sintesi, sono obbligate a pagare le imposte derivanti dal possesso di redditi (elencati in seguito) tutte le persone fisiche residenti per i redditi prodotti in Italia o all'estero e le persone fisiche non residenti limitatamente ai redditi di fonte italiana, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza.

1.2. BASE IMPONIBILE

“L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.”

(cit. TUIR - Testo Unico per l'Imposta sui Redditi)

Concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF tutti i redditi prodotti dal soggetto passivo ad esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata (provenienti da attività finanziarie, arretrati di stipendi, TFR, ecc.) e ad eccezione de:

- i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

- gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

1.2.1. CATEGORIE DI REDDITO

L'Irpef fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie di reddito:

- i redditi fondiari: sono i proventi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Il reddito non è quello effettivamente percepito dal proprietario, ma è quello che risulta dall'applicazione delle tariffe di estimo catastale, cioè il reddito medio ordinario che si presume possa derivarne). I redditi fondiari si distinguono in:

2. *redditi dominicali* dei terreni derivanti dall'utilizzo del terreno per attività agricole. Il reddito dominicale è calcolato sulla base di tariffe d'estimo, che definiscono la redditività dei terreni in base alla posizione e alla produttività media. Le tariffe d'estimo stabilite dalla legge determinano forfettariamente il reddito fondiario per particelle catastali, aventi ciascuna medesima qualità e classe di colture. La determinazione forfettaria tiene conto anche di spese figurative di manutenzione, di amministrazione e di tutte le spese che incidono direttamente sulla produzione del reddito. Le tariffe sono sottoposte a revisioni periodiche;

3. *redditi agrari*: appartengono a questa tipologia i redditi medi che vengono ottenuti dall'uso di capitale e di lavoro nell'esercizio di attività agricole sui terreni. Anche il reddito agrario è determinato in base a tariffe d'estimo;

4. *redditi dei fabbricati*: sono costituiti dai redditi medi ordinari che possono essere ottenuti dalle unità immobiliari urbane. Anche questo tipo di reddito è determinato attraverso l'applicazione dei coefficienti di estimo catastale. Titolare del reddito è il proprietario dell'immobile, l'usufruttuario e chiunque vanti un diritto reale. Non è titolare del reddito di fabbricati il locatario in caso di sublocazione, in quanto i compensi percepiti sono classificabili tra i redditi diversi. Per il fabbricato adibito ad abitazione principale il contribuente ha diritto a dedurre dalla base imponibile la rendita catastale dell'immobile. Se un fabbricato viene ceduto in locazione si considera il reddito effettivo al netto del 15% per spese forfettarie di manutenzione.

- i redditi di lavoro dipendente: derivano da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio, nei casi previsti dalla legislazione sul lavoro. Il reddito è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato: oltre a salari e stipendi, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, le indennità di disoccupazione e di cassa integrazione, nonché i compensi corrisposti da Stato ed Enti locali per l'esercizio di pubbliche funzioni (come le indennità dei parlamentari). Invece è esclusa dal reddito tassabile quella parte che viene obbligatoriamente prelevata dallo Stato per i contributi sociali. Sono assimilati a quelli di lavoro dipendente una serie di redditi quali le collaborazioni coordinate e continuative, le rendite dei fondi pensioni e quelle percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili. La base imponibile è data dall'importo lordo dei compensi in denaro e in natura percepiti nel periodo d'imposta. I costi per la produzione del reddito sono considerati in fase di determinazione dell'imposta tramite apposite detrazioni. I redditi sono tassati con ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'Irpef dovuta, operata dal datore di lavoro (che svolge la funzione di "sostituto d'imposta") il quale mensilmente preleva dallo stipendio del dipendente e versa all'Erario l'imposta dovuta dal lavoratore sul reddito lordo per poi ricalcolare a fine anno, tenuto conto di tutti i redditi percepiti, l'ammontare dell'imposta da versare e fare quindi il conguaglio tra quanto eventualmente ancora dovuto e quanto già versato a titolo, appunto, di acconto.

- i redditi di capitale: sono costituiti dai proventi (in danaro o in natura) derivanti da rapporti aventi ad oggetto l'impiego a qualsiasi titolo di danaro o altri beni, purché la loro percezione avvenga al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. L'imposizione è effettuata nel periodo d'imposta in cui sono percepiti (principio di cassa). La base imponibile è costituita dall'ammontare lordo degli interessi, degli utili e degli altri proventi senza la possibilità di dedurre gli eventuali costi sostenuti per la loro produzione. Se i redditi sono erogati da soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta sono tassati mediante ritenuta alla fonte: quando il percipiente è una persona fisica non esercente attività di impresa la ritenuta è operata generalmente a titolo di imposta (e cioè in forma definitiva), mentre per le imprese la ritenuta è operata a titolo di acconto. Nel primo caso il contribuente è esonerato dalla loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

- i redditi di lavoro autonomo: derivano dall'esercizio abituale di arti e professioni (escluse quindi tutte le attività svolte sotto forma d'impresa) e sono caratterizzati da un elemento distintivo dato dall'abitudine. Il legislatore ha assimilato al reddito da lavoro autonomo una serie di proventi derivanti da altre attività quali: l'utilizzazione economica da parte dell'autore di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc.; le attività derivanti da partecipazione ad associazioni in partecipazione ove la qualità di associato prevede un apporto prevalentemente di lavoro (e non di capitali); le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e fondatori di società di capitali. Il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. Le perdite realizzate nell'esercizio dell'attività (sia in forma individuale che associata), indipendentemente dal regime contabile adottato, possono essere portate in diminuzione dei redditi derivanti dalle diverse categorie che concorrono alla formazione del reddito complessivo senza possibilità di riportare nei successivi esercizi l'eventuale eccedenza di perdita rispetto alle altre categorie di reddito. Per i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo infine sono previste forme forfetarie di determinazione delle spese. Gran parte di questi redditi sono anch'essi soggetti al sistema della ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

- i redditi d'impresa: derivano dall'esercizio di attività commerciali (tra le quali sono comprese ai fini fiscali anche le attività agricole) ancorché non organizzate in forma d'impresa. Il riferimento generale per la determinazione del reddito d'impresa è l'utile netto (o perdita), che risulta dal conto economico oppure è stabilito in via forfetaria per le piccole imprese. La base imponibile è ottenuta dopo che al risultato d'esercizio sono apportate le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale. Il reddito imponibile è calcolato in base al criterio di competenza.

I principali componenti positivi del reddito sono:

1. *i ricavi*: derivano dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa. Sono comprese nei ricavi anche le cessioni di materie prime e semilavorati acquistati per essere impiegati nell'attività di impresa e i corrispettivi delle cessioni di azioni, quote, obbligazioni ed altri titoli qualora non iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie;
2. *le variazioni positive delle rimanenze*: si tratta della variazione delle scorte. Se questa è positiva concorre alla formazione della base imponibile. La legge ha stabilito metodi di valutazione poiché i prezzi dei beni possono variare da un periodo d'imposta a quello successivo;
3. *le plusvalenze patrimoniali*: si realizzano se la cessione di cespiti iscritti nelle immobilizzazioni è effettuata per un importo superiore al valore netto contabile (costo storico al netto degli ammortamenti);
4. *le sopravvenienze attive*: si tratta di proventi conseguiti a fronte di costi od oneri già dedotti in precedenti periodi di imposta oppure derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi e passività iscritte in bilancio;
5. *i dividendi*: proventi che derivano all'impresa dal possesso di azioni di società di capitali.

I principali componenti negativi di reddito sono costituiti da:

1. *costi di esercizio*: sono quelli che l'impresa sostiene per le retribuzioni e per l'acquisto di materie prime, semilavorati e merci inerenti all'attività svolta;
2. *minusvalenze*: si realizzano se la cessione dei beni iscritti nelle immobilizzazioni è effettuata per un importo inferiore al valore netto contabile (costo storico al netto degli ammortamenti) e sono deducibili solo se realizzate e regolarmente iscritte in bilancio;
3. *sopravvenienze passive*: il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi come nel caso di furto o distruzione;
4. *interessi passivi*: rappresentano il costo dell'indebitamento e non sono integralmente deducibili dalla base imponibile, ma solo in relazione al rapporto tra i ricavi e i proventi che concorrono a determinare il reddito complessivo;
5. *ammortamenti*: sono elementi di costo che corrispondono alla ripartizione su più periodi del costo dei beni strumentali. Il criterio adottato dal legislatore per il calcolo degli ammortamenti è quello delle rate costanti. Il costo del bene da ammortizzare è quello storico e il periodo di ammortamento è fissato da tabelle ministeriali in base alla categoria dell'investimento, alla tipologia dell'impresa e al settore di attività. Se l'impresa è organizzata in forma individuale, il reddito è imputato al titolare dell'impresa, mentre se è organizzata in forma di società di persone, il reddito è imputato ai soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta. Le perdite realizzate dalle imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria – sia in forma individuale sia in forma di società di persone – sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi, mentre le perdite dei primi tre periodi di imposta dalla costituzione possono essere portate in diminuzione interamente e senza limiti temporali, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Le perdite realizzate dalle imprese commerciali in contabilità semplificata invece possono essere portate in diminuzione di tutti gli altri redditi,

di qualsiasi natura, che concorrono alla formazione del reddito complessivo di periodo senza possibilità di riporto negli esercizi successivi. A decorrere dal periodo di imposta 2011 è previsto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese - organizzate in forma sia individuale che societaria - mediante una deduzione dal reddito complessivo netto di una parte degli utili reinvestiti o dei nuovi capitali investiti dai soci nell'impresa, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (aiuto alla crescita economica-ACE); il rendimento nozionale è calcolato applicando l'aliquota fissata dalla legge (pari al 3% per i primi tre periodi d'imposta di applicazione, al 4% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014; al 4,5% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, al 4,75% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, al 2,3% per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. L'incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento nozionale è costituito dalla somma algebrica degli incrementi rappresentati da conferimenti e versamenti in denaro e dagli utili accantonati a riserva, tranne quelli destinati a riserve non disponibili (ad es. riserva legale) e dei decrementi rappresentati da riduzioni del patrimonio netto effettuate a qualsiasi titolo a favore dei soci (ad es. distribuzione di utili, assegnazioni in natura). Oltre che alle società di capitali e agli enti commerciali residenti e non residenti, con esclusivo riferimento alle attività svolte mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, l'ACE si applica anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle imprese individuali a condizione di operare in regime di contabilità ordinaria. La quota del reddito agevolato, comunque, concorre, per i soggetti Irpef, alla formazione del reddito complessivo sia per l'individuazione delle aliquote per scaglioni sia per la determinazione delle detrazioni. Se l'importo del rendimento nozionale è superiore al reddito complessivo netto, l'eccedenza che non ha trovato capienza può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi, senza vincoli temporali, ma in ogni caso non potrà incrementare le perdite fiscali. A decorrere dal 2015, è possibile trasformare l'eccedenza ACE in credito di imposta utilizzabile in cinque quote annuali in diminuzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive. Per le società aderenti al consolidato nazionale, l'eccedenza può essere trasferita alla fiscal unit fino a concorrenza del reddito complessivo globale netto di

gruppo a condizione che l'eccedenza si sia formata successivamente all'opzione per il consolidato. Da ultimo, è stato introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili). Tale regime ("patent box") si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa residenti nel territorio dello Stato e a quelli residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale devono essere attribuiti i beni immateriali agevolabili. L'opzione per la tassazione agevolata ha una durata di cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile e consente di escludere dalla base imponibile - sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP - una quota del reddito derivante dall'utilizzo dei predetti beni. Condizione necessaria per poter applicare il regime fiscale è lo svolgimento di un'attività di ricerca e sviluppo finalizzata di beni agevolabili. La determinazione del reddito agevolabile ruota intorno alla modalità di utilizzo del bene immateriale che può essere di tipo diretto o indiretto. Nel primo caso il reddito ascrivibile al bene immateriale è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall'OCSE ed è necessario instaurare una procedura di accordo preventivo in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate al fine di determinare le componenti positive e negative di reddito ascrivibile al bene immateriale. Nel secondo caso il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. Per tale tipologia di utilizzo la procedura di ruling è facoltativa. La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascuno dei predetti beni immateriali, sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, e i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. La quota di reddito detassata non concorre alla formazione del reddito complessivo per il 30% del suo ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per il 40% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per il 50% dal 2017 in poi.

- redditi diversi: è una categoria residuale in cui confluiscono i redditi derivanti da vari eventi che non sono riconducibili alle altre categorie ma che comportano comunque un incremento di ricchezza. Quelli più significativi sono: le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili, di titoli finanziari, di partecipazioni in società di capitali, società di persone o enti commerciali (tuttavia, le plusvalenze conseguite da persone fisiche residenti e dai soggetti non residenti, di qualunque natura, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di persone e di capitali costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, se entro due anni dal loro conseguimento siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività); i proventi derivanti da vincite, concorsi a premi e lotterie; i redditi occasionali da lavoro autonomo; i redditi di beni immobili situati all'estero; i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti e diritti d'autore realizzati nell'ambito di attività d'impresa; i redditi derivanti da attività commerciali non svolte abitualmente. Anche per questi redditi si applica un regime particolare, che consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva nella misura del 27% o del 12,5%. Il contribuente può però optare per la tassazione in acconto, e quindi riportare i guadagni di capitale nel reddito complessivo Irpef. La legge prevede poi una tassazione separata per alcuni redditi che vengono percepiti una tantum, ma sono maturati in più anni, come le retribuzioni arretrate dei lavoratori dipendenti e il trattamento di fine rapporto. Infatti se tali redditi concorressero alla determinazione del reddito di periodo, il contribuente verrebbe penalizzato data la progressività dell'aliquota.

1.3. LE ALIQUOTE

L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un'aliquota d'imposta crescente. Per determinare il reddito imponibile (prima colonna della successiva tabella) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo (costituito dalla somma dei redditi netti di categoria) la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze, cioè le unità classificabili come magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro, tettoie chiuse o

aperte) e gli oneri deducibili, cioè tutte le spese che non sono state già prese in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, le spese mediche per invalidità o handicap, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari, i versamenti per le pensioni integrative, l'assegno corrisposto al coniuge in caso di separazione o divorzio, le erogazioni versate alla chiesa cattolica o altre chiese indicate dalla legge entro certi limiti, i contributi per i paesi in via di sviluppo, il 50 % delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure). Applicando le seguenti aliquote al reddito imponibile, si ottiene l'imposta lorda:

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (lorda)
fino a 15.000	23%	23% sull'intero importo
da 15.001 a 28.000	27%	€ 3.450,00 + 27% sulla parte eccedente
da 28.001 a 55.000	38%	€ 6.960,00 + 38% sulla parte eccedente
da 55.001 a 75.000	41%	€ 17.220,00 + 41% sulla parte eccedente
oltre 75.000	43%	€ 25.420,00 + 43% sulla parte eccedente i 75.000


Il prelievo effettivo (imposta netta) è determinato diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute dalla legge e che hanno la funzione di adeguare ulteriormente il prelievo alla situazione personale del contribuente:

- *detrazioni per carichi di famiglia*: somme da detrarre per figli, coniuge o altri familiari a carico, graduate in base al reddito complessivo del contribuente e al numero dei figli;
- *detrazioni per lavoro dipendente* (incluse le pensioni) in modo graduato rispetto all'ammontare dello stesso;
- *detrazioni per oneri che non rientrano tra quelli deducibili*: si tratta di spese personali che prima della riforma del 1997 potevano essere dedotte dalla base imponibile, e oggi invece costituiscono "oneri detraibili" (varie tipologie di spese relative all'abitazione principale, spese sanitarie per la parte eccedente euro 129,11, spese per l'istruzione, interessi passivi sui mutui per l'acquisto della prima

abitazione, spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, spese sostenute per l'acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap, ecc.). Il calcolo dell'imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d'acconto effettuati nel periodo d'imposta precedente, delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione e delle ritenute subite in relazione alle singole categorie di reddito dichiarate. L'Irpef non è dovuta oppure non è rimborsata, né può essere utilizzata in compensazione se l'importo dovuto non supera i 12 euro.

Dal 1° gennaio 2011, è stato introdotto un nuovo regime fiscale opzionale, alternativo a quello ordinario, mediante il quale le persone fisiche - titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o professionale - applicano una cedolare secca ai redditi derivanti dalla locazione degli immobili (classe catastale A, esclusa A10) e delle relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. L'opzione vincola il locatore all'applicazione del regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o del suo rinnovo o proroga (4 anni o 2 anni) o per il residuo periodo nei casi in cui l'opzione sia esercitata per le annualità successive e non sin dall'inizio del contratto. L'opzione per la cedolare secca comporta l'assoggettamento del canone di locazione ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e dell'imposta di bollo dovute sul contratto di locazione. La base imponibile su cui calcolare l'imposta è pari al 100% del canone di locazione. La misura ordinaria dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti è pari al 21% mentre per i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa si applica, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota ridotta al 10% (15% a partire dal 2018).

1.4. SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DELL'IRPEF



CARATTERISTICHE DEI SISTEMI FISCALI: LA FRANCIA

Il sistema fiscale francese è improntato ai principi di uguaglianza, di capacità contributiva e di progressività, enunciati nella dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789. Per la loro attuazione il legislatore transalpino - nell'adottare una fiscalità di tipo dichiarativo articolata in imposte nazionali e imposte locali, distinte in base alla destinazione del gettito - ha privilegiato non soltanto l'imposizione del patrimonio ma anche quella dei redditi che da esso derivano (fiscalità patrimoniale) parallelamente alla tassazione del consumo (fiscalità indiretta) e dei redditi prodotti dall'attività delle persone fisiche e giuridiche (fiscalità personale).

Le regole di questo sistema impositivo sono formalizzate nel Codice Generale delle Imposte (CGI) il cui dettato normativo si caratterizza per la contemporanea presenza del principio della tassazione mondiale (WWT) e del principio della territorialità in forza dei quali le persone fisiche residenti sul territorio dello Stato sono assoggettate a tassazione per i redditi ovunque prodotti in base ad aliquote progressive, mentre le società lo sono esclusivamente per i redditi derivanti dall'attività d'impresa esercitata nel territorio francese.

1. TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE - L'IR (Imposta sul Reddito)

L'IR (Imposta sul reddito) rappresenta l'equivalente italiano dell'IRPEF.

1.1. SOGGETTI PASSIVI

Fatte salve le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, in Francia l'assoggettamento all'imposta sul reddito (IR) non è legato alla nazionalità del contribuente, ma al principio di territorialità. Infatti, sono assoggettate a IR sia le persone fisiche che hanno il domicilio fiscale in Francia per i redditi ovunque prodotti sia le persone fisiche che non hanno il domicilio fiscale in Francia per i redditi prodotti all'interno del territorio francese.

Affinché una persona possa essere considerata fiscalmente domiciliata in Francia è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti: avere in Francia il foyer (cioè l'abitazione in cui il contribuente e la sua famiglia risiedono abitualmente a condizione che questa residenza abbia carattere permanente) ovvero il luogo di

soggiorno principale (che ricorre quando, nell'arco di un anno, si trascorrono più di 183 giorni nel territorio francese); esercitare in Francia di un'attività (salariata o meno) da cui derivi la produzione di un reddito; avere il centro degli interessi economici in Francia.

Le persone fisiche non fiscalmente domiciliate in Francia sono suscettibili di imposizione a seconda che dispongano o meno di un'abitazione nel territorio francese. Nel primo caso il contribuente sconta l'IR in ragione del reddito prodotto dall'immobile. La tassazione è di tipo forfettario, pari a tre volte il valore locativo dell'abitazione; il calcolo dell'imposta corrispondente a detta base imponibile forfettaria viene effettuato applicando il sistema del quoziente familiare e le aliquote progressive. Nella seconda ipotesi il contribuente non è assoggettato a IR a meno che non disponga di redditi di fonte francese, cioè redditi provenienti da beni, diritti o attività localizzate in Francia (ad esempio redditi di immobili, redditi di impresa agricola, commerciale o artigianale esercitata in Francia, somme derivanti da prestazioni artistiche o sportive eseguite o utilizzate in Francia) ovvero redditi o remunerazioni ricevuti da un debitore domiciliato in Francia (ad esempio pensioni e vitalizi indipendentemente dal paese in cui è stato reso il servizio che viene remunerato, somme percepite da scrittori o da compositori e dai loro eredi o legatari a titolo di diritto d'autore).

1.2. BASE IMPONIBILE

La determinazione della base imponibile è effettuata secondo le regole applicabili ai redditi della medesima natura percepiti da un contribuente fiscalmente domiciliato in Francia. Alla base imponibile sono applicati il sistema del quoziente familiare e le aliquote progressive, ma l'imposta calcolata non potrà essere inferiore al 25% del reddito netto imponibile a meno che il contribuente dimostri che l'aliquota media che risulterebbe dall'imposizione in Francia dell'insieme dei suoi redditi di fonte francese ed estera è inferiore a detta aliquota minima del 25%.

Sono esenti dal pagamento dell'IR i contribuenti di età inferiore a 26 anni il cui reddito non supera 3 volte lo SMIC ("salario minimo interprofessionale di crescita", per il 2016 fissato a 9,67 euro lordi all'ora, corrispondente a 1.466,62 euro lordi mensili e a 1.143,72 euro netti) e gli apprendisti per la parte di reddito che non supera l'importo dello SMIC annuale.

1.3. CATEGORIE DI REDDITO

I redditi assoggettati a IR sono costituiti dalle seguenti categorie, ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie:

- redditi di lavoro dipendente: sono costituiti da emolumenti di qualsiasi natura (stipendi, salari, indennità e premi, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie) percepiti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente (inclusi i compensi percepiti da taluni dirigenti di società che detengono più del 35% dei diritti societari e dagli amministratori di società a responsabilità limitata, nonché le indennità percepite dai parlamentati nazionali e dai deputati europei e, su opzione, le indennità di funzione percepite dagli amministratori locali). L'importo netto imponibile è determinato previa deduzione dall'importo lordo delle somme versate a titolo di contributi obbligatori, nonché delle spese realmente sostenute ovvero, nel caso di pensioni e rendite, una deduzione forfetaria del 10% a titolo di spese (con un tetto massimo di 10.000 euro). A decorrere dal 1° ottobre 2007, sono esenti da imposta le somme corrisposte per le ore di lavoro straordinario. Non si applica il meccanismo della ritenuta alla fonte;

- redditi fondiari (*revenus fonciers*): derivano dalla locazione di immobili "nudi" urbani o rurali (edificati e non edificati) situati in Francia o all'estero, ad esclusione di quelli espressamente esenti e a condizione che non siano percepiti nell'ambito di un'attività agricola, d'impresa o di lavoro autonomo. In linea generale, la base imponibile è costituita dalla differenza tra i canoni di locazione percepiti (escluse le cauzioni) e le spese sostenute dal proprietario per migliorie oppure per la manutenzione o la riparazione dell'immobile. Nel caso di contribuenti con reddito fondiario lordo annuo inferiore a 15.000 euro, la base imponibile è costituita dal canone annuale abbattuto forfettariamente del 30% a titolo di spese;

- redditi di impresa (*bénéfices industriels et commerciaux*, BIC): derivano dall'esercizio in maniera indipendente di un'attività di natura commerciale, industriale o artigianale, nonché dall'esercizio di un'attività che la legge considera tale (ad es. l'esercizio di attività di agenzia immobiliare). Ad esclusione del principio di territorialità e della tassazione delle plusvalenze, le regole relative alla determinazione della base imponibile sono le stesse previste per le imprese

assoggettate all'imposta sulle società, comprese quelle relative al regime di imposizione. In particolare, si applica il regime reale normale se il volume d'affari annuo supera 783.000 euro per le attività di cessione di beni o fornitura di alloggi ovvero 236.000 euro per le prestazioni di servizi, mentre se il volume d'affari è compreso tra 82.200 euro e 783.000 per le attività di cessione di beni o fornitura di alloggi o tra 32.900 euro e a 236.000 euro per le prestazioni di servizi si applica il regime reale semplificato. Salvo opzione per quest'ultimo regime (valido per 2 anni, tacitamente rinnovabili), alle imprese individuali con volume d'affari inferiore a 82.200 euro o a 32.900 euro si applica il regime della micro-impresa. In tal caso, il reddito imponibile è stabilito in misura forfettaria (29% del volume d'affari per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi, 50% per le imprese che effettuano prestazioni di servizi) salvo opzione per il versamento (mensile o trimestrale) di un'imposta sostitutiva dell'IR e dei contributi (pari all'1% e all'1,7% del volume d'affari, rispettivamente, per le imprese che effettuano cessioni di beni o fornitura di alloggi e per le imprese che effettuano prestazioni di servizi). Per quanto riguarda le plusvalenze, in ragione del periodo di detenzione, superiore o inferiore a due anni, si distingue tra plusvalenze a lungo termine e a breve termine: le prime sono assoggettate a tassazione separata (aliquota del 16%) mentre le seconde sono incluse nel reddito imponibile ed assoggettate a tassazione ordinaria (aliquota progressiva) nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero nell'esercizio stesso e nei due successivi. In riferimento ai beni non ammortizzabili le plusvalenze sono a breve termine se la cessione del bene interviene entro due anni dall'iscrizione nell'attivo patrimoniale, mentre per i beni ammortizzabili le plusvalenze si considerano sempre a breve termine, indipendentemente dalla durata della detenzione, tuttavia se il bene è detenuto almeno da 2 anni, la parte di plusvalenza che eccede l'importo degli ammortamenti effettuati è considerata a lungo termine;

- redditi di lavoro autonomo (*bénéfices non commerciaux*, BNC): derivano dall'esercizio di professioni liberali (ad es. medici, avvocati), cariche e funzioni (ad es. notai, ufficiali giudiziari), nonché dall'esercizio di attività o sfruttamento a scopo di lucro i cui profitti non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (ad es. remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, compensi percepiti dagli inventori, operazioni di borsa). Il reddito imponibile, determinato in base al principio di cassa, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta e

l'ammontare dei costi sostenuti nello stesso periodo che, in sostanza, coincidono, con i costi deducibili ai fini del reddito d'impresa. I titolari di reddito di lavoro autonomo i cui compensi annui non superano 32.100 32.900 euro determinano il reddito in maniera forfetaria assoggettando a tassazione i compensi lordi abbattuti del 34%, salvo opzione per il versamento (mensile o trimestrale) di un'imposta sostitutiva dell'IR e dei contributi (pari al 2,2% del volume d'affari mensile o trimestrale). In caso di superamento della soglia si applica il "regime della dichiarazione controllata" che prevede la determinazione analitica del reddito;

- redditi derivanti dall'esercizio di attività agricola (*bénéfices agricoles*, BA): in linea generale, nella categoria sono ricompresi i redditi derivanti dalla coltivazione di terreni, dall'allevamento, dallo sfruttamento forestale, dalla vendita di biomasse o di energie derivanti in misura prevalente dall'esercizio dell'attività agricola da parte di un titolare individuale o di un socio di società o di un gruppo non assoggettati ad imposta sulle società (società civili agricole, gruppi fondiari agricoli, forestali, rurali). La base imponibile è determinata applicandole medesime regole previste per la determinazione del reddito d'impresa, tuttavia il regime impositivo varia in funzione della media dei redditi realizzati nei due periodi d'imposta precedenti: se la media non supera 76.300 euro si applica il regime forfetario (reddito forfetario medio, determinato in ogni dipartimento per ettaro di coltura o in funzione del numero dei capi allevati, moltiplicato per il numero di ettari o di capi allevati), se la media è compresa tra 76.300 euro e 350.000 euro si applica il regime reale semplificato, mentre se la media supera i 350.000 euro si applica il regime di determinazione analitico;

- redditi di capitale mobiliare (*revenus de capitaux mobiliers*, RCM): si tratta dei prodotti derivanti dagli investimenti sia a reddito variabile (azioni, partecipazioni) sia a reddito fisso (crediti, depositi, cauzioni, obbligazioni e altri titoli negoziabili). Sono assoggettati ad imposizione progressiva e, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad un prelievo forfetario a titolo di acconto pari, rispettivamente, al 21% e al 24%. Se il prodotto dell'investimento a reddito fisso proviene da uno Stato o territorio che non consente lo scambio di informazioni è previsto un prelevamento forfetario obbligatorio pari al 75%. La base imponibile è costituita dall'importo lordo dei dividendi distribuiti o degli interessi maturati (se percepiti da persone fisiche e si tratta di investimenti a reddito variabile è previsto un abbattimento della base imponibile in misura pari al 40%);

- redditi derivanti da plusvalenze: si tratta delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di beni immobili, nonché di valori mobiliari e diritti societari (comprese le azioni gratuite attribuite ai dipendenti e le *stock option*) da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Francia non titolari di BIC e BNC. In particolare, per le plusvalenze immobiliari (beni e diritti immobiliari, al di fuori della residenza principale, posseduti da meno di 30 anni) la base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto (o il valore venale in caso di acquisto a titolo gratuito) aumentato di taluni costi. Dal 2014 sono sottoposte a tassazione progressiva e l'imposta proporzionale del 19% versata al notaio all'atto della cessione costituisce un acconto di imposta da scomputare dall'IR dovuta per l'anno successivo. Le plusvalenze realizzate da persone fisiche non residenti sono assoggettate all'aliquota di base, pari al 19%. L'attuale regime prevede un abbattimento progressivo della base imponibile in funzione del periodo di detenzione, in misura pari al 6% per ogni anno di detenzione successivo al quinto e al 4% per il ventiduesimo anno dopo il quale si acquisisce l'esenzione totale. Per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili risultanti da una promessa di vendita che acquisisce data certa tra il 1° settembre 2014 e il 31 dicembre 2015 e perfezionate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la promessa ha acquisito data certa, è disposto un abbattimento supplementare pari al 30% della base imponibile. La misura dell'abbattimento aumenta al 50% per le promesse di vendita che acquisiscono data certa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, mentre per le promesse di vendita che acquisiscono data certa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 e tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 passa, rispettivamente, al 30% e al 15%. Le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di valori mobiliari e diritti societari sono assoggettate a tassazione progressiva in luogo della tassazione proporzionale (nella misura del 19%) per la quale tuttavia, a determinate condizioni, possono continuare ad optare le imprese individuali nell'ambito della cessione dell'intera attività. L'imposta progressiva è applicata anche sulle plusvalenze da cessione di valori mobiliari e diritti societari rilevate al momento del trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia (*exit tax*). Le plusvalenze mobiliari delle persone fisiche non residenti sono assoggettate all'aliquota di base, pari al 19%, solo se realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società assoggettate all'imposta sulle società nelle quali il cedente detiene una partecipazione

superiore al 25%, diversamente sono esenti da imposta. E' previsto un abbattimento in funzione del periodo di detenzione pari al 50% per ogni anno di detenzione a partire dal secondo e fino al settimo e pari al 65% a partire dall'ottavo anno. L'abbattimento è applicato anche nell'ipotesi in cui a seguito della cessione è realizzata una minusvalenza.

1.4. REGOLE DI TASSAZIONE: FOYER FISCAL E QUOZIENTE FAMILIARE

La tassazione delle persone fisiche è stabilita non a livello individuale ma in base al *foyer fiscal* (il "nucleo fiscale") vale a dire l'entità familiare che può risultare composta da una persona sola (non coniugata, vedova, divorziata o separata) da una coppia coniugata (indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale), da persone (anche dello stesso sesso) legate da un'unione di fatto regolata da un P.A.C.S. (patto civile di solidarietà) e dalle persone che sono a loro carico. Pertanto, contribuente ai fini dell'I.R. non è l'individuo ma il "nucleo fiscale" e la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi conseguiti dalle persone considerate facenti parte del nucleo fiscale. La presa in conto dei carichi di famiglia è la naturale conseguenza del principio della tassazione in base al *foyer fiscal*. A tal fine è stato introdotto (nel 1945) il sistema del quoziente familiare (QF), un criterio di tassazione per parti che sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia.

Il sistema consiste nel sommare i redditi di tutti i componenti del *foyer fiscal* e nel dividerne il risultato (reddito complessivo netto imponibile = R) per un quoziente rappresentato dalla somma di opportuni coefficienti assegnati a ciascun componente del *foyer fiscal* (numero di parti = N e $QF = R/N$); sul reddito pro-capite così ottenuto si calcola l'imposta lorda corrispondente applicando le aliquote progressive. Il numero di parti è attribuito nella maniera seguente:

SITUAZIONE FAMILIARE	PERSONE A CARICO	NUMERO DI PARTI
Persone coniugate o legate da P.A.C.S.	senza persone a carico	2
	senza persone a carico e uno dei due è invalido o ha una pensione di combattente	2,5
	senza persone a carico ed entrambi sono invalidi	3
	con 1 persona a carico	2,5
	con 2 persone a carico	3

SITUAZIONE FAMILIARE	PERSONE A CARICO	NUMERO DI PARTI
	con 3 persone a carico	4
	oltre 3 persone a carico	+1 per ognuna
Persone celibi, divorziate o separate	senza persone a carico	1
	senza persone a carico e invalide o con pensione militare o con figlio che ha un proprio foyer	1,5
	con 1 persona a carico	2
	con 2 persone a carico	2,5
	con 3 persone a carico	3,5
	oltre 3 persone a carico	+1 per ognuna
Persone vedove	senza persone a carico	1
	senza persone a carico e invalide o con pensione militare o con figlio che ha un proprio foyer	1,5
	con 1 persona a carico	2,5
	con 2 persone a carico	3
	con 3 persone a carico	4
	oltre 3 persone a carico	+1 per ognuna

1.5. ALIQUOTE

Una volta individuata la categoria reddituale di appartenenza tra quelle sopra elencate, i redditi conseguiti da ciascun componente del foyer fiscal devono essere sommati per la determinazione della base imponibile. Detto reddito complessivo lordo viene poi diminuito:

- degli oneri deducibili sostenuti nell'anno d'imposta, debitamente documentati, che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione delle singole categorie di reddito. Sono previsti tassativamente e riguardano essenzialmente spese legate alla situazione personale del contribuente (ad es. oneri che presentano un carattere obbligatorio come gli assegni alimentari corrisposti agli ascendenti o ai discendenti, gli assegni periodici corrisposti al coniuge divorziato, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, i contributi previdenziali versati in forza di disposizione di legge);
- degli abbattimenti previsti in ragione dei carichi di famiglia, dell'età o della situazione personale.

Il reddito complessivo netto imponibile viene diviso per il numero di parti (N) corrispondenti al quoziente familiare di cui beneficia il contribuente. All'importo ottenuto - che rappresenta l'ammontare di ogni parte di reddito - si applicano le aliquote previste dalla seguente tabella (*barème progressif par tranches*).

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA
fino a 9.690	0%
da 9.691 a 26.764	14%
da 26.765 a 71.754	30%
da 71.755 a 151.956	41%
oltre 151.956	45%

L'importo che risulta dall'applicazione della tabella delle aliquote, cioè l'imposta lorda calcolata su ogni parte di reddito, viene rimoltiplicato per il numero di parti (N) in modo da ottenere l'importo totale dell'imposta lorda dovuta dal foyer fiscal. All'importo dell'imposta lorda risultante dall'applicazione della tabella delle aliquote devono essere apportati alcuni "aggiustamenti" effettuati rigorosamente nel seguente ordine:

- *plafonamento degli effetti del quoziente familiare*: è stabilito un tetto massimo (*plafond*) al vantaggio fiscale risultante dall'applicazione del quoziente familiare; detto limite è indicizzato ogni anno dalla legge finanziaria, attualmente è previsto un limite massimo di riduzione d'imposta pari a 1.510 euro per ogni mezza parte. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il plafonamento degli effetti del quoziente familiare si applica anche ai contribuenti non residenti;
- *décote* (riduzione d'imposta): tutti i contribuenti la cui imposta è inferiore ad un importo fisso stabilito annualmente (per il 2016 pari a 1.165 euro per i celibi e 1.920 euro per le coppie) beneficiano di una riduzione d'imposta pari alla differenza tra l'importo fisso della *décote* e i tre quarti dell'imposta lorda risultante dall'applicazione del quoziente familiare (e dell'eventuale plafonamento).

E' a partire da questo importo che devono essere effettuate le eventuali ulteriori correzioni stabilite per la determinazione dell'imposta netta nel seguente ordine:

- *detrazioni per oneri*: si tratta di determinate spese relative all'abitazione principale, erogazioni liberali, spese per il babysitteraggio a domicilio, somme versate per l'impiego di una persona (ad es. collaboratori domestici, professori per lezioni private), sottoscrizione del capitale di società non quotate;
- *sommatoria* dell'eventuale imposta calcolata separatamente sulle plusvalenze;
- *detrazioni o crediti d'imposta* il cui diritto è maturato in anni precedenti (ad es. le spese sostenute per la ristrutturazione dell'abitazione principale);
- ritenute e altri crediti d'imposta.

Effettuando le predette correzioni in più o in meno si ottiene l'imposta netta realmente dovuta; quando l'importo (*cotisation initiale*) è inferiore a 61 euro, l'imposta non viene riscossa. Se il contribuente deve imputare ulteriori ritenute e crediti d'imposta, l'imposta a credito sarà costituita dalla differenza tra gli importi imputati e l'importo della franchigia.

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI FISCALI: LA SVIZZERA

Il sistema tributario elvetico riflette la forma federale dello Stato (Confederazione), nel cui ambito il prelievo fiscale è attuato dallo Stato, dai Cantoni e dai Comuni. La potestà impositiva è, infatti, di pertinenza dei cantoni che, per alcuni aspetti, lo demandano alla Confederazione (periodicamente sono indette consultazioni popolari per votare il rinnovo di tale attribuzione) e ai Comuni. La Confederazione riscuote soltanto le imposte previste dalla Costituzione federale mentre i Cantoni possono liberamente scegliere le imposte da prelevare, tranne quelle espressamente riservate alla Confederazione. I Comuni possono invece applicare solo le imposte previste secondo le regole del loro cantone sia attraverso specifiche imposte locali che addizionali a quelle cantonali. Poiché tra Confederazione e Cantone non vige il divieto di doppia imposizione lo stesso presupposto può essere soggetto a imposizione da entrambi i soggetti come, ad esempio, succede per il reddito. Al contrario non vi può essere doppia imposizione a livello intercantonale. La Costituzione elvetica indica, inoltre, l'obbligo o la facoltà di sottoporre a referendum popolare le leggi fiscali sia federali che cantonali.

Ne consegue che il sistema fiscale e la pressione fiscale è difforme sul territorio statale e varia tra Cantone e Cantone anche a causa di una certa concorrenza fiscale per attirare investimenti e contribuenti. Tale concorrenza è però mitigata dai poteri di controllo affidati alla Confederazione e da specifici accordi stipulati tra i Cantoni.

La tassazione sul reddito delle persone fisiche e giuridiche rappresenta uno degli ambiti in cui la Costituzione riconosce potere impositivo sia al livello federale che a quello cantonale. Questo fa sì che il contribuente sia soggetto due volte a tassazione sullo stesso presupposto anche se sono presenti meccanismi di compensazione per evitare un eccessivo carico fiscale.

L'imposta federale diretta che grava sui redditi delle persone fisiche e sugli utili delle persone giuridiche viene generalmente riscossa dai Cantoni che poi provvedono a versare l'87% del gettito fiscale, sanzioni e interessi alla Confederazione mentre il 13% rimane nella loro disponibilità.

1. TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata su tutti i redditi dei residenti e, limitatamente a quelli di fonte svizzera, per i non residenti. Ai fini dell'imposta sono considerati residenti coloro che vi dimorano stabilmente per almeno 30 giorni esercitandovi attività lucrativa o per almeno 90 giorni indipendentemente dallo scopo (sono esclusi i casi in cui si risieda nel paese unicamente per motivi formativi o di cura).

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera;
sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

Poiché l'unità fiscale è costituita dalla famiglia il reddito dei coniugi o conviventi legalmente registrati viene sommato qualunque sia il regime dei beni e, tranne alcune situazioni particolari, deve essere presentata una dichiarazione congiunta. A questo si aggiunge, per colui che esercita la patria potestà, anche il reddito dei minori che non deriva da attività lucrativa (in quest'ultimo caso esso viene tassato separatamente).

Sono soggetti a tassazione tutti i redditi che derivano da attività lavorativa dipendente o indipendente e quelli riferibili ad attività mobiliari ed immobiliari e proventi da fondi previdenziali con l'esclusione di:

- l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;
- l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private;
- i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;

- i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati;
- le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti;
- il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;
- i versamenti a titolo di riparazione morale;
- i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10% del capitale azionario o sociale di una società.

Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d'acquisizione, le deduzioni generali (deduzioni per contributi assicurativi e previdenziali, interessi passivi privati corrisposti per l'esercizio di attività lucrativa da entrambi i coniugi, ecc.) e deduzioni sociali (deduzione personale, deduzione per figli e deduzione per persone bisognose a carico, ecc.).

Sono esenti da tassazione i primi 14.500 franchi svizzeri, soglia aumentata a 28.300 per le coppie che dichiarano congiuntamente.

A secondo della tipologia di reddito possono essere dedotti i seguenti costi:
per i lavoratori dipendenti:

- le spese per il trasporto pubblico necessarie dal domicilio al luogo di lavoro. Il trasporto privato è deducibile solo se non vi sono alternative pubbliche. L'ammontare totale deducibile è di 3 mila franchi;
- le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
- le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
- le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

per i lavoratori autonomi:

- gli ammortamenti e gli accantonamenti;
- le perdite effettive sul patrimonio aziendale iscritte a bilancio;
- i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo;
- gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni.

Per la generalità dei contribuenti sono deducibili:

- Interessi su debiti e mutui fino ad un ammontare di 50 mila franchi. Gli interessi sui mutui contratti per immobili fuori dalla Svizzera sono solo parzialmente deducibili;
- I premi assicurativi per un ammontare che varia a seconda del cantone e delle caratteristiche del contribuente;
- Assegni di mantenimento per il coniuge separato;
- Donazioni per enti benefici;
- Spese mediche.

Per attirare la presenza di contribuenti facoltosi è stata istituito un regime particolare di imposizione secondo il dispendio ossia il valore delle spese sostenute per mantenere il proprio tenore di vita. Tale regime, a seguito delle osservazioni trasmesse dai Cantoni, è stato oggetto di un processo di revisione nel 2014 e nel 2016 per restringere il campo di applicazione e renderlo più equo rispetto alla generalità dei contribuenti.

Al regime del dispendio possono accedere cittadini stranieri che assumano domicilio per la prima volta in Svizzera o dopo un intervallo di 10 anni (a partire dal 2016 è stata abolita la possibilità di accedere tale regime anche ai cittadini svizzeri o con doppia nazionalità non residenti in Svizzera da almeno dieci anni) e che non svolgano attività lucrative nel territorio svizzero. I coniugi che vogliono essere tassati sulla base di tale regime debbono entrambe rispettarne le condizioni. Coloro che vogliono accedere a tale sistema devono stipulare un accordo con le autorità fiscali svizzere per il calcolo del dispendio, accordo che viene periodicamente aggiornato e

che decade nel caso in cui non siano più rispettate le condizioni di ingresso (ad esempio perché si svolge attività lucrativa in Svizzera o si acquisisca la cittadinanza).

Il sistema permette di calcolare forfettariamente il reddito imponibile sia ai fini dell'imposta sul reddito federale che cantonale. Tale reddito vale anche per l'imposta sulla sostanza la cui base imponibile viene calcolata moltiplicando il reddito così calcolato per un coefficiente scelto da ogni cantone.

Il reddito imponibile è calcolato basandosi sul livello delle spese sostenute sia in Svizzera che all'estero dal contribuente e da tutti i familiari a carico per il mantenimento del loro tenore di vita. Tale importo deve essere il maggiore tra:

almeno sette volte la pigione o il valore locativo dell'abitazione per il contribuente con economia domestica propria;
almeno tre volte la pensione annua per il vitto e l'alloggio per gli altri contribuenti;
400 mila franchi svizzeri.

L'imposta da pagare non può comunque essere inferiore a quella calcolata con aliquote ordinarie per i seguenti redditi:

- proventi derivati da beni mobili e immobili situati in Svizzera;
- proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare;
- proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera;
- assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
- proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio parziale o totale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Una volta individuato il reddito con tale sistema, vengono applicate le aliquote ordinarie senza ulteriori deduzioni.

Una volta calcolato l'imponibile l'imposta federale viene calcolata applicando un complesso sistema di aliquote progressive che varia secondo delle caratteristiche del contribuente.

Nel caso del contribuente singolo avremo:

REDDITO		ALIQUOTA	
da	a		
0	14.500		0%
14.500	31.600		0,77%
31.600	41.400		0,88%
41.400	55.200		2,64%
55.200	72.500		2,97%
72.500	78.100		5,94%
78.100	103.600		6,60%
103.600	134.600		8,80%
134.600	176.000		11,00%
176.000	755.200		13,20%

Se il reddito è superiore a 755.200 franchi allora esso sarà interamente sottoposto all'aliquota del 11,5%. Limiti e aliquote cambiano per le coppie che dichiarano congiuntamente e per i contribuenti con figli minorenni a carico. Le fasce sono inoltre periodicamente aggiornate per tener conto della variazione dei prezzi al consumo.

Anche le aliquote dell'imposta cantonale sono, in genere, basate su un sistema di aliquote progressive (tranne pochi cantoni che hanno optato per una flat tax) con valori che possono essere sensibilmente differenti tra i Cantoni. Applicando tali aliquote si ottiene una tassazione base che deve poi essere moltiplicata per un coefficiente cantonale (per ottenere l'imposta cantonale) e uno comunale (per l'imposta municipale). Nel caso si appartenga ad una chiesa riconosciuta alle imposte viste si aggiunge anche quella ecclesiastica applicata con un ulteriore moltiplicatore.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata a seconda dei cantoni di residenza tra il 15 ed il 31 di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI FISCALI: IL LUSSEMBURGO

Il PIL pro capite del Lussemburgo, il più piccolo tra gli Stati membri in termini di territorio e popolazione, è tra i più alti dell'Unione Europea (ca. 80.000 euro). Il settore di maggior importanza per il Paese è attualmente quello finanziario, che contribuisce al 30% del prodotto interno lordo.

1. TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

Il sistema fiscale lussemburghese è fondato su un tipo di contribuzione che tiene conto della situazione familiare.

I contribuenti sono suddivisi secondo 3 classi di appartenenza in base all'impostazione del nucleo familiare:

- CLASSE 1: Nucleo familiare composto da una singola persona di età inferiore ai 65 anni
- CLASSE 1A: Nucleo familiare composto da una singola persona di età superiore ai 65 anni
- CLASSE 2: Coniugi/coppie conviventi soggette ad imposizione congiunta secondo il reddito prodotto dal nucleo

A partire da queste classi di suddivisione delle SITUAZIONI FAMILIARI sono poi previste delle suddivisioni ulteriori per indicare il numero di persone a carico.

I redditi prodotti da minori a carico non ricadono nei redditi soggetti ad imposizione collettiva.

1.1 SOGGETTI PASSIVI

Il Lussemburgo considera soggetti passivi di Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche coloro che producono reddito e/o risiedono prevalentemente nel territorio dello Stato, quindi sono considerati contribuenti:

- i residenti nel territorio dello Stato, dove per residente si intende persona fisica con domicilio fiscale o soggiorno abituale in Lussemburgo, il cui reddito imponibile è tanto quello prodotto nello Stato che all'estero (secondo il principio del World Wide Income contro le doppie imposizioni)
- i NON residenti (non hanno domicilio fiscale né soggiorno abituale nel territorio dello Stato) in virtù dei soli redditi prodotti in Lussemburgo.

Indipendentemente dal luogo di residenza, una persona fisica viene considerata "CONTRIBUENTE NON RESIDENTE" ai fini fiscali, dal momento che ha il proprio centro degli interessi economici all'estero, quindi al di fuori del territorio dello Stato.

1.2 BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Il reddito imponibile viene maturato dal contribuente durante l'anno di imposizione, che coincide con l'anno solare.

Tale reddito imponibile è ottenuto, a seguito delle deduzioni spettanti, dalla somma dei singoli redditi netti, i quali a loro volta vengono calcolati a seguito dell'applicazione delle detrazioni disponibili per ogni categoria di reddito.

Le principali categorie di reddito sono:

- REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE
- REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
- REDDITO PENSIONISTICO
- REDDITO PATRIMONIALE

Ottenuta la base imponibile, si applicano le aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Di seguito vengono riportate le aliquote applicate:

REDDITO		ALIQUOTA
da	a	
0	11.265	0%
11.266	13.173	8%
13.174	15.081	10%
15.082	16.989	12%
16.990	18.897	14%
18.898	20.805	16%
20.806	22.713	18%
22.714	24.621	20%
24.622	26.529	22%
26.530	28.437	24%
28.438	30.345	26%
30.346	32.253	28%
32.254	34.161	30%
34.162	36.069	32%
36.070	37.977	34%
37.978	39.885	36%
39.886	41.793	38%
41.794	100.000	39%
	oltre 100.000	40%

ESEMPI

1. SISTEMI DI TASSAZIONE A CONFRONTO

Consideriamo un nucleo familiare composto da due coniugi con due figli a carico. Poniamo che il coniuge A possieda un reddito complessivo di 2000, il coniuge B di 660.

REDDITO	ALIQUOTE
fino a 1000	10%
1000 - 2000	20%
oltre 2000	30%

In relazione alla struttura di aliquote per scaglioni riportata nella tabella, calcoliamo l'imposta complessiva sul nucleo familiare con i seguenti sistemi:

Tassazione separata: detrazione per ogni figlio a carico 25 per ciascun coniuge (in caso di coniuge a carico la detrazione spetta in misura doppia all'altro coniuge).

Cumulo dei redditi: detrazione complessiva per ogni figlio a carico 50.

Splitting: detrazione complessiva per ogni figlio a carico 50.

Quoziente familiare: coefficiente per ciascun coniuge 1, per il primo e il secondo figlio 0,5.

Nei quattro casi, l'imposta complessiva e l'aliquota sul reddito familiare risultano:

SISTEMA	IMPOSTA	ALIQUOTA
TASSAZIONE SEPARATA	266	10,00%
CUMULO	398	15,00%
SPLITTING	232	8,70%
QUOZIENTE FAMILIARE	266	10,00%

Ne risulta che tassazione separata e quoziente familiare si equivalgono, lo splitting è il sistema più vantaggioso per la famiglia, mentre il cumulo dei redditi è quello maggiormente gravoso.

2. EQUITÀ ORIZZONTALE E SCALE DI EQUIVALENZA

Partendo dall'esempio precedente, possiamo valutare quale sistema di tassazione rispetti maggiormente il criterio di equità orizzontale.

L'obiettivo è quello di verificare che il reddito al netto dell'imposta, nel caso di coppia e singolo, rientri nel fattore di equivalenza.

Il reddito complessivo dell'esempio precedente è 2.660, che nella tabella ISE corrisponde ad un fattore di 2,66 (famiglia bireddito con 4 componenti). Quindi sappiamo che a tale reddito, corrisponde un reddito di 1.000 per il singolo.

SISTEMA	REDDITO NETTO FAMIGLIA	REDDITO NETTO SINGOLO	RAPPORTO TRA I REDDITI
TASSAZIONE SEPARATA	2394	900	2,66
CUMULO	2262	900	2,51
SPLITTING	2428	900	2,70
QUOZIENTE FAMILIARE	2394	900	2,66

I risultati riportati in tabella indicano chiaramente quale sia il risultato della verifica.

Tassazione separata e quoziente familiare mantengono il rapporto anche al netto, quindi rispettano il criterio di equità orizzontale. Il cumulo dei redditi, con un rapporto inferiore al valore ISE, favorisce il singolo, al contrario, lo splitting risulta vantaggioso per la famiglia.

Da tali risultati, a prescindere da quelle che sono le economie di scala, si evince quali siano i sistemi di tassazione che incentivano o meno la scelta di contrarre matrimonio.

Una valutazione sulla validità o meno di accettare determinate offerte di lavoro da parte del coniuge economicamente più debole, può essere evidenziata dall'esempio che segue.

Consideriamo due coniugi X e Y, soggetti ad imposta personale e progressiva con le seguenti aliquote:

REDDITO	ALIQUOTA
FINO A 25	10,00%
25-50	20,00%
50-70	30,00%
OLTRE 70	40,00%

X ha un reddito lordo pari a 100, Y, pari a 50. Consideriamo lo splitting come sistema di tassazione dei redditi familiari.

L'imposta netta familiare che otteniamo, applicando la scala delle aliquote alla media aritmetica dei redditi e successivamente moltiplicata per le 2 parti, è pari a 31 con aliquota marginale pari a 0,4. Se confrontiamo i risultati ottenuti, con quelli che avremmo in caso di tassazione separata

X: imposta netta = 25,5

aliquota marginale = 0,4

Y: imposta netta = 7,5

aliquota marginale = 0,3

è chiaro che al di sotto di un determinato reddito, non è conveniente accettare offerte di lavoro poiché il reddito del coniuge economicamente più debole sarà soggetto ad un aumento dell'aliquota marginale rispetto allo stato di contribuente singolo.

Nell'esempio riportato è anche evidente come sia incentivante lo splitting alla possibilità contrarre matrimonio, poiché l'imposta netta scende da 33 a 31.

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

www.fiscooggi.it

www.lavoroefinanza.it

www.infomercatiesteri.it

www.impotsdirects.public.lu